

9

Sentenza n. 753/2017 pubbl. il 20/01/2017

RG n. 34981/2014

Repert. n. 607/2017 del 20/01/2017

N. R.G. 34981/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. **Giovanna Gentile**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34981/2014** promossa da:

T. P. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

, elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

COMUNE DI (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell'avv.

CONVENUTO/I



Sentenza n. 753/2017 pubbl. il 20/01/2017
RG n. 34981/2014
Repert. n. 607/2017 del 20/01/2017

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli telematici che qui s'intendono richiamati.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice ha convenuto in giudizio il Comune di () chiedendo il risarcimento dei danni fisici patiti a seguito della caduta sulla superficie ghiacciata della strada innanzi alla sua abitazione, occorsa in data 20-12-2012.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata sia nell'an sia nel quantum ed eccependo la nullità della citazione ex art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.

Ammessa ed espletata la prova orale, disposta CTU medica sulla persona dell'attrice la causa è stata trattenuta in decisione sulle definitive conclusioni delle parti precisate come in epigrafe indicato

La domanda attrice è fondata.

L'eccezione di nullità della citazione è priva di pregio: le ragioni di fatto e diritto sono state con chiarezza esposte nell'atto introduttivo sia in relazione all'an sia al quantum. (responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune per la presenza di lastra di ghiaccio ; quantificazione dettagliata del danno). Rispetto alla prospettazione della domanda attrice il convenuto si è del resto ampiamente e diffusamente difeso in comparsa di risposta.

La domanda attrice è fondata e deve essere accolta.

In punto an si osserva che è da ritenersi accertato in causa il fatto che l'attrice cadde sulla via () su una lastra di ghiaccio : la circostanza è stata confermata dai testi escussi e non può essere revocata in dubbio.

I testi hanno altresì concordemente dichiarato che la lastra , presente sulla strada, non era segnalata né visibile come del resto è per sua natura e conformazione una lastra di ghiaccio sulla pavimentazione stradale.

Si osserva l'irrilevanza, per quello che riguarda l'obbligo ex articolo 2051 c.c. a carico del comune proprietario, della circostanza legata al fatto che il comune avesse affidato in appalto a ditta esterna ,la rimozione della neve e del ghiaccio sulle strade , incombendo in ogni caso sull'ente territoriale l'obbligo di manutenzione e di sorveglianza del patrimonio stradale.

Nel caso di specie, inoltre, come affermato dalla difesa attrice e come risulta dalle fotografie prodotte il marciapiede non esiste, con la conseguenza che ancora più penetrante deve ritenersi l'obbligo del Comune di tenere in condizioni di buona



Sentenza n. 753/2017 pubbl. il 20/01/2017

RG n. 34981/2014

Repert. n. 607/2017 del 20/01/2017

In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite; la convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, tenuto conto della natura della causa e di quanto attribuito in sentenza, ex DM 55/2014, come da dispositivo. Ugualmente le spese di CTU così come liquidate in corso di causa devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta

PQM

Il Tribunale di Milano, X Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 2) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice dell'importo di Euro 18.527,57 oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo
- 3) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 630,00 per spese, € 7.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
- 4) pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo del convenuto Comune di C

Milano, 20 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Giovanna Gentile

